

Marche

L.R. 9-5-2019 n. 11
Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA).
Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2019, n. 39.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Oggetto.*

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

Art. 3 *Autorità competenti.*

Art. 4 *Verifica di assoggettabilità a VIA.*

Art. 5 *Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale.*

Art. 6 *Provvedimento autorizzatorio unico.*

Art. 7 *Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale.*

Art. 8 *Supporto tecnico-scientifico.*

Art. 9 *Oneri istruttori.*

Art. 10 *Assemblea pubblica.*

Art. 11 *Informazioni sulla decisione.*

Art. 12 *Verifica di ottemperanza.*

Art. 13 *Proventi delle sanzioni.*

Art. 14 *Norme finanziarie.*

Art. 15 *Norme transitorie e finali.*

Art. 16 *Abrogazioni.*

Allegato A1 - Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale

Allegato A2 - Progetti sottoposti a VIA di competenza provinciale

Allegato B1 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale

Allegato B2 - Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale

[Allegato C - Criteri per la verifica di assoggettabilità](#)

[Allegato C-bis - Contenuti dello studio preliminare ambientale](#)

[Allegato D - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale](#)

L.R. 9 maggio 2019, n. 11 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2019, n. 39.

(2) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 8 agosto 2019, n. 159* e la *Delib.G.R. 22 gennaio 2024, n. 36*.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Oggetto.*

1. Questa legge, nel rispetto della normativa europea e statale e in particolare in attuazione del comma 8 dell'*articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale):

a) disciplina l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) attribuite alla Regione dal Titolo III della Parte seconda del *D.Lgs. 152/2006*;

b) conferisce alcune delle funzioni di cui alla lettera a) alle Province;

c) detta regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale;

d) stabilisce la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle finalità di cui al comma 8 dell'*articolo 29 del D.Lgs. 152/2006*.

2. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni di cui all'*articolo 5 del D.Lgs. 152/2006*.

Art. 2 *Ambito di applicazione.*

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2 a questa legge in applicazione dei criteri e delle soglie di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015](#) (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'[articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 116](#)).

2. Sono sottoposti a VIA i progetti:

- a) elencati negli allegati A1 e A2 a questa legge;
- b) elencati negli allegati B1 e B2 a questa legge relativi a opere e interventi di nuova realizzazione e ricadenti, anche solo parzialmente, all'interno di aree naturali protette, come definite dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette), ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;
- c) indicati al comma 1 qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possono produrre impatti ambientali negativi significativi.

3. Su richiesta del proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sono sottoposti alla verifica preliminare di cui al comma 9 dell'[articolo 6 del D.Lgs. 152/2006](#) le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2 a questa legge, fatta eccezione per le modifiche o estensioni dei progetti di cui agli allegati A1 e A2 a questa legge che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti.

Art. 3 *Autorità competenti.*

1. La Regione è l'autorità competente per i progetti elencati:

- a) negli allegati A1 e B1 a questa legge;
- b) negli allegati A2 e B2 a questa legge, che ricadono nel territorio di due o più Province;
- c) negli allegati A2 e B2 soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al Titolo III bis della Parte seconda del [D.Lgs. 152/2006](#), nel caso in cui sia anche l'autorità competente per l'AIA;
- d) negli allegati A2 e B2 che ricadono anche nel territorio di Regioni confinanti e per i quali le valutazioni ambientali sono effettuate d'intesa con le altre autorità competenti, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'[articolo 30 del D.Lgs. 152/2006](#).

2. La Provincia è l'autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 che ricadono interamente nel proprio territorio.

Art. 4 *Verifica di assoggettabilità a VIA.*

1. Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si svolge con le modalità e nei termini di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 152/2006](#).
 2. Lo studio preliminare ambientale di cui all'[articolo 19 del D.Lgs. 152/2006](#) è redatto dal proponente in conformità all'allegato C-bis a questa legge.
 3. L'autorità competente effettua la verifica prevista dal comma 5 dell'[articolo 19 del D.Lgs. 152/2006](#) sulla base dei criteri indicati nell'allegato C a questa legge.
-

Art. 5 *Definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale.*

1. Le fasi facoltative di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA e di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale sono effettuate con le modalità e nei termini di cui agli [articoli 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006](#) e possono svolgersi contestualmente, su richiesta del proponente, entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo.
 2. Lo studio di impatto ambientale è redatto dal proponente in conformità all'[articolo 22 del D.Lgs. 152/2006](#) e all'allegato D a questa legge, nonché sulla base degli esiti dell'eventuale espletamento delle procedure di cui al comma 1.
-

Art. 6 *Provvedimento autorizzatorio unico.*

1. Il procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico si svolge con le modalità e nei termini di cui all'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#).
2. Nel caso di procedimento di VIA di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza e la documentazione di cui al comma 1 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) alla struttura organizzativa regionale competente.
3. Nel caso di procedimento di VIA di competenza provinciale, il proponente presenta l'istanza e la documentazione di cui al comma 1 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) alla Provincia territorialmente competente.
4. L'istanza di cui ai commi 2 e 3 si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione della stessa, qualora il proponente non integri la documentazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) nel termine perentorio ivi previsto.
5. L'autorità competente fissa il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) possono inoltrare alla stessa le loro istanze al fine della richiesta al proponente di eventuali integrazioni documentali di cui al comma 5 del medesimo [articolo 27-bis](#).

6. L'autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Art. 7 *Provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale.*

1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico relativa a progetti la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante allo strumento urbanistico dà atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell'[articolo 6 del D.Lgs. 152/2006](#).

2. Nel caso di progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale e diversi da quelli di cui al comma 1, il proponente può acquisire la conformità urbanistica prima della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) oppure si procede secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Nei casi diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, il proponente allega all'istanza di cui al comma 1 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti comunali, inclusi quelli per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario. In caso di mancato deposito della suddetta documentazione, si applicano le disposizioni di cui al [comma 4 dell'articolo 6](#).

4. La pubblicazione di cui al comma 4 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#) dà conto dell'avvio della procedura di variazione dello strumento urbanistico. Restano altresì fermi gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme vigenti, da coordinare a cura dell'autorità competente con la pubblicazione prevista ai fini della VIA. Il termine per la presentazione delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di variazione dello strumento urbanistico coincide con quello di cui al comma 4 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#).

5. Tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono acquisiti nella conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'[articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006](#).

Art. 8 *Supporto tecnico-scientifico.*

1. Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti di cui all'[articolo 3](#) si avvalgono del supporto tecnico scientifico

dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'[articolo 3 della legge 28 giugno 2016, n. 132](#) (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa.

2. Per i procedimenti di VIA di particolare complessità, al fine di disporre di adeguate competenze tecnico-scientifiche, come previsto dal comma 7 dell'[articolo 8 del D.Lgs. 152/2006](#), le autorità competenti di cui all'[articolo 3](#) possono avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed esperienza o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico - istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione competente.

Art. 9 *Oneri istruttori.*

1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità a VIA previsti dall'[articolo 33 del D.Lgs. 152/2006](#) sono definiti nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,2 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

2. Gli oneri a carico del proponente per il procedimento di VIA previsti dall'[articolo 33 del D.Lgs. 152/2006](#) sono definiti nella misura pari allo 0,7 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, come dichiarato dal proponente ai sensi dell'[articolo 47 del D.P.R. 445/2000](#). Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri medesimi sono fissati nella misura pari allo 0,3 per mille. Resta ferma la soglia minima di cinquecento euro.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti anche in caso di esito negativo o di archiviazione dei relativi procedimenti ovvero di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi.

4. I proventi derivanti dagli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:

a) per i quattro quinti all'autorità competente per: l'acquisizione di risorse; la formazione, lo straordinario e il trattamento salariale accessorio del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge le attività istruttorie nell'ambito delle procedure disciplinate da questa legge o con funzione di responsabilità procedimentale; l'attivazione della collaborazione con i soggetti di cui al [comma 2 dell'articolo 8](#), o del supporto del Comando dei Carabinieri forestali previsto dal [comma 1 dell'articolo 12](#);

b) per un quinto all'ARPAM per lo svolgimento delle attività di cui al [comma 1 dell'articolo 8](#).

Art. 10 *Assemblea pubblica.*

1. Nel caso di opere o interventi da assoggettare a VIA, il proponente, di sua iniziativa o su richiesta dei Comuni interessati o del pubblico interessato, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in una assemblea pubblica appositamente convocata, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell'istanza di provvedimento autorizzatorio unico.
 2. Qualora il proponente abbia avviato le fasi di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali o di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui agli [articoli 20 e 21 del D.Lgs. 152/2006](#), l'eventuale assemblea pubblica di cui al comma 1 si tiene durante lo svolgimento delle fasi stesse e ad essa partecipa anche l'autorità competente alla VIA.
 3. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di disporre l'effettuazione dell'inchiesta pubblica di cui all'[articolo 24-bis del D.Lgs. 152/2006](#) anche in caso di convocazione dell'assemblea pubblica di cui ai commi 1 e 2.
-

Art. 11 *Informazioni sulla decisione.*

1. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e il provvedimento autorizzatorio unico sono pubblicati in versione integrale sui siti web dell'autorità competente e dei Comuni interessati e contengono l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni.
 2. Nel caso di attivazione della valutazione preliminare finalizzata a individuare l'eventuale procedura da avviare ai sensi del [comma 3 dell'articolo 2](#), le liste di controllo sono rese disponibili sul sito web dell'autorità competente. L'esito della valutazione preliminare è pubblicato sul sito web dell'autorità competente.
-

Art. 12 *Verifica di ottemperanza.*

1. Ai fini della verifica di ottemperanza di cui all'[articolo 28 del D.Lgs. 152/2006](#), l'autorità competente può avvalersi anche del supporto del Comando dei Carabinieri forestali tramite appositi protocolli d'intesa.
 2. Gli oneri per lo svolgimento dei controlli da parte dell'ARPAM disposti dal provvedimento conclusivo di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono a carico del proponente ai sensi dei commi 2 e 3 dell'[articolo 15 della legge 132/2016](#).
-

Art. 13 *Proventi delle sanzioni.*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'[articolo 29 del D.Lgs. 152/2006](#) di competenza della Regione e delle Province sono versati all'entrata del bilancio di ciascun ente e a decorrere dal 2019 sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'[articolo 28 del D.Lgs. 152/2006](#) o alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

Art. 14 *Norme finanziarie.*

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per il triennio 2019-2021 la spesa annua di euro 21.821,25 iscritta a carico della Missione 09, Programma 02, del bilancio di previsione 2019/2021.
 2. La copertura delle spese di cui al comma 1 è garantita dalle equivalenti entrate iscritte a carico del Titolo 3, Tipologia 1, del bilancio di previsione 2019/2021.
 3. A decorrere dall'anno 2022, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
 4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare nel documento tecnico e nel bilancio finanziario gestionale le modifiche necessarie ai fini della gestione.
-

Art. 15 *Norme transitorie e finali.*

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge le linee guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati da questa legge nonché delle modalità di consultazione del pubblico interessato.
 2. La Giunta regionale provvede ad adeguare gli allegati di questa legge al fine di dare attuazione a normative europee e statali sopravvenute.
 3. La modulistica per la presentazione delle istanze previste da questa legge è resa disponibile sui siti web delle autorità competenti di cui all'articolo 3.
 4. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del [D.Lgs. 152/2006](#).
-

Art. 16 *Abrogazioni.*

1. Sono o restano abrogati:

- a) la *legge regionale 26 marzo 2012, n. 3* (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA);
- b) il comma 1-bis dell'*articolo 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24* (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
- c) il comma 5 dell'*articolo 42 della legge regionale 15 novembre 2010, n. 16* (Assestamento del bilancio 2010);
- d) l'*articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30* (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla *legge regionale 26 marzo 2012, n. 3* "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale");
- e) il comma 2 dell'*articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49* (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione - Legge finanziaria 2014);
- f) gli *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della legge regionale 15 gennaio 2015, n. 1* (Modifiche alla *legge regionale 26 marzo 2012, n. 3* "Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA");
- g) il comma 2 dell'*articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28* (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017);
- h) l'*articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 15* (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale).

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Allegato A1 **Progetti sottoposti a VIA di competenza regionale**

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque termali e minerali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- c) Impianti industriali destinati:
 - 1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - 2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/die.
- d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- e) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.

- f) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
- g) Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con un'area interessata superiore a 20 ettari.
- h) Dighe ed altri impianti destinati a trattenerne, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m o di capacità superiore a 100.000 mc con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzato alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
- i) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'[articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443](#), fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera b) ⁽³⁾.
- l) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22](#).
- m) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- n) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- o) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- p) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- 1) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'[allegato II del D.Lgs. 152/2006](#));
 - 2) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'[allegato II del D.Lgs. 152/2006](#));
 - 3) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'[allegato II del D.Lgs. 152/2006](#));
 - 4) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - 5) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - 6) per la fabbricazione di esplosivi.
- q) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, con più di:

- 1) 85.000 posti per polli da ingrasso;
- 2) 60.000 posti per galline;
- 3) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg.);
- 4) 900 posti per scrofe.

r) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati in questo allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti in questo allegato.

(3) Lettera così modificata dalla [Delib.G.R. 22 gennaio 2024, n. 36](#).

Allegato A2

Progetti sottoposti a VIA di competenza provinciale

a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#).

b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#).

c) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)).

d) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 mc oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)).

e) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)), ad esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.

f) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)).

g) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.

h) Strade urbane di scorrimento.

i) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati in questo allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti in questo allegato.

Allegato B1

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza regionale

1. Agricoltura:

a) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 bovini;

b) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

c) Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

d) Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore ai 200 ettari.

2. Industria energetica ed estrattiva:

a) Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui *all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443*, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del *decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato A1 alla presente legge ⁽⁴⁾;

b) Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW, esclusi gli impianti non termici di cui all'*allegato B2, punto 2, lettera a)*;

c) Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW;

e) Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'*articolo 2, secondo comma, del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443*, mediante dragaggio marino e fluviale;

f) Agglomerazione industriale di carbon fossile lignite;

g) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;

h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'[articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) ed all'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i., del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici ⁽⁴⁾;

i) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Progetti di infrastrutture:

a) Linee ferroviarie a carattere regionale o locale;

b) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e altri lavori di difesa del mare.

4. Altri progetti:

a) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della [legge 29 maggio 1974, n. 256](#), e successive modificazioni con capacità complessiva superiore a 1.000 mc;

b) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

c) Progetti di cui all'allegato A1, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

d) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'[allegato A1](#) o al presente [allegato B1](#) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'[allegato A1](#));

d-bis) impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s ⁽⁵⁾.

(4) Lettera così modificata dalla [Delib.G.R. 22 gennaio 2024, n. 36](#).

(5) Lettera aggiunta dalla [Delib.G.R. 22 gennaio 2024, n. 36](#).

Allegato B2

Progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza provinciale

1. Agricoltura:

a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, seminaturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

b) Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.

2. Industria energetica:

a) impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici con potenza complessiva superiore a 1MW [1] ⁽⁶⁾.

[1] Ai fini dell'applicazione della tipologia di cui alla presente lettera [punto 2 lettera a) Allegato B2], si intendono richiamate, in quanto applicabili, le seguenti norme e successive modifiche: [D.L 31 maggio 2021](#) convertito con modificazioni dalla [L. 29 luglio 2021, n. 108](#) con l'art. 31 comma 7-bis: "Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW";

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali:

a) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

b) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

c) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

1) laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

2) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kj per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;

3) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

d) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

e) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

f) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

g) Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

- h) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
- i) Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- l) Cokerie (distillazione a secco di carbone);
- m) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore ai 4 mc e con densità di colata per forno superiore a 300 Kg al metro cubo;
- n) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- o) Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- p) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari:

- a) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
- b) Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
- c) Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
- d) Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) Impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;
- f) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
- g) Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- i) Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta:

- a) Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- c) Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
- d) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche:

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate.

7. Progetti di infrastrutture:

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;
- b) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'[articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59](#)"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 Km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;
- d) Derivazioni di acque superficiali e opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- e) Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- f) Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
- g) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#)); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#));

h) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#));

i) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 mc oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#));

l) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#));

m) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#);

o) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del [D.Lgs. 152/2006](#), ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno ⁽⁶⁾;

p) Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis alla parte seconda del [D.Lgs. 152/2006](#) e strade urbane con lunghezza superiore a 1500 metri non comprese nell'allegato A2.

8. Altri progetti:

a) Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 mc o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;

b) Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

c) Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;

d) Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata superi i 500 mq;

e) Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

f) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

- g) Cave e torbiere, con parametri inferiori a quelli di cui all'allegato A1, lettera g);
- h) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- i) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- l) Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
- m) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- n) Stabilimenti di squartamento con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- o) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- p) Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- q) Progetti di cui all'allegato A2, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni;
- r) Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o al presente allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2).

(6) Lettera così modificata [Delib.G.R. 22 gennaio 2024, n. 36](#).

Allegato C **Criteri per la verifica di assoggettabilità**

1. Caratteristiche dei progetti.

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
- b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
- c) dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità;
- d) della produzione di rifiuti;
- e) dell'inquinamento e disturbi ambientali;
- f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;

g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.

2. Localizzazione dei progetti.

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo;

c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;

2) zone costiere e ambiente marino;

3) zone montuose e forestali;

4) riserve e parchi naturali;

5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;

6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;

7) zone a forte densità demografica;

8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;

9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'[articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#).

3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale.

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e tenendo conto, in particolare:

a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;

b) della natura dell'impatto;

c) della natura transfrontaliera dell'impatto;

d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;

e) della probabilità dell'impatto;

f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;

g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti o approvati;

h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

Allegato C-bis **Contenuti dello studio preliminare ambientale**

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. Descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. Descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;

b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri nell'allegato C.

Lo studio preliminare ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Allegato D **Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale**

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti;

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2. Descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.

3. Descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche.

4. Descrizione dei fattori specificati alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché all'interazione tra questi vari fattori.

5. Descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:

a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione;

b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;

- c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
- d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);
- e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;
- f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;
- g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate.

La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati alla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 5 del D.Lgs. 152/2006](#) include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione europea o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. Descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate.

7. Descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione eventualmente necessarie.

9. Descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo esemplificativo e non esaustivo la [direttiva 2012/18/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio o la [direttiva 2009/71/Euratom](#) del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del [D.Lgs. 152/2006](#). Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta.

10. Riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

11. Elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello studio di impatto ambientale.

12. Sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.